

## Delibera n. 0024 del 01.03 2017

VISTO l'art 10, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo", secondo cui gli interventi internazionali di emergenza umanitaria sono deliberati dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed attuati dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, finalizzati al soccorso e all'assistenza delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo;

VISTO il D.P.R. n. 260 del 29 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01 febbraio 2017 e recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonché altre modifiche all'organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale";

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 3 febbraio 2017 n. 233, riguardante la disciplina delle articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello dell'amministrazione centrale;

VISTO l'art. 11 comma 3 della Legge 11 agosto 2014, n. 125, relativo alle competenze del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Vice Ministro;

VISTO il D.P.R. del 16 gennaio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2017 riguardante l'attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dott. Mario Giro, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'art. 17 della Legge 11 agosto 2014, n. 125 e in particolare il comma 3 di detto articolo, che assegna all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo lo svolgimento delle attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla legge stessa;

VISTO il regolamento recante lo "Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo" approvato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113;

CONSIDERATA la necessità di intervenire in tutela della popolazione siriana vittima del conflitto, con interventi volti al rafforzamento della capacità di resilienza attraverso il miglioramento della possibilità di accesso ai servizi di base, ai servizi educativi e al rafforzamento della capacità produttiva;

RAVVISATA l'opportunità di intervenire mediante il finanziamento di un fondo di 4.000.000 di Euro sul canale bilaterale, per interventi da realizzarsi in Siria;



VISTA la Delibera n. 9 del 19 maggio 2017, con cui il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo ha definito la Programmazione Paese 2017;

RAVVISATA l'opportunità di dare seguito agli impegni assunti in occasione del World Humanitarian Summit tenutosi ad Istanbul nel maggio 2016;

CONSIDERATO che il predetto finanziamento graverà sulle risorse della Legge n 232 dell'11 dicembre 2016 (Legge di Stabilità 2017);

## Delibera

il finanziamento di un'iniziativa bilaterale di emergenza in Siria per un importo pari ad Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), al fine di rispondere alla situazione di crisi indicata nelle premesse.

L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo provvederà alla realizzazione dell'iniziativa.

11214.01.1

II Vice Ministro